

Pmi, via libera alla legge annuale: torna la sospensione d'imposta sugli utili destinati ai contratti di rete

9 Marzo 2026



Il Senato ha approvato il 4 marzo scorso, in via definitiva, la legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S. 1484-B). Il provvedimento, che introduce una serie di interventi destinati a rafforzare il sistema produttivo italiano con misure a sostegno delle Pmi, è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le misure di sostegno, c'è anche una novità in materia fiscale: la reintroduzione di un regime di sospensione d'imposta sugli utili destinati ai contratti di rete.

Come noto, il contratto di rete consente a due o più imprese di collaborare stabilmente per accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Attraverso questo strumento, disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5/2009, le imprese partecipanti si impegnano a:

- collaborare in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero;
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora
- a svolgere in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese.

Per incentivare questi progetti comuni tra imprese e rafforzare la competitività soprattutto delle Pmi, l'articolo 1 della Legge introduce per il triennio 2026-2028 un regime di sospensione d'imposta sugli utili destinati ai contratti di rete.

Il regime agevolato sarà diretto a favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili dell'esercizio accantonate ad apposita riserva e destinati agli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Dunque, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 a quello in corso al 31 dicembre 2028, alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete viene riconosciuto il beneficio del regime di sospensione d'imposta con riferimento alla quota degli utili dell'esercizio, purché accantonati ad apposita riserva, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Tale quota di utili, quindi, non concorre a formare il reddito relativo al periodo d'imposta cui essi si riferiscono, a condizione che, negli esercizi successivi:

- la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio;

- non venga meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo non concorrente alla formazione del reddito d'impresa non può, in ogni caso, eccedere il limite di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa.

Inoltre, l'agevolazione può essere fruita nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi d'imposta coperti dalla misura.

Quanto alle modalità di fruizione, l'agevolazione opera in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Il comma 3 specifica che i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione saranno stabiliti con decreto del Mimit, di concerto con il Mef, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Allegati

[AS_1484-B](#)

[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Politiche

Fiscali

Tel. 06 84567.291/256

E-Mail:

politichefiscali@ance.it